

ORDINANZA N. 01 /2016  
IL PRESIDENTE

**VISTO:** il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

**CONSIDERATO:** che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall'articolo 6, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale;

**VISTI** in particolare l'art. 6 e l'art. 16 della citata legge, così come modificato dall'art. 2 della Legge 30.06.2000 n° 186, che definisce – tra l'altro – le operazioni portuali ed attribuisce all'Autorità Portuale anche il potere di disciplinare la materia;

**VISTA** l'Ordinanza n. 01/02/FC che stabilisce di adottare opportuni interventi di potenziamento dell'illuminazione artificiale in orario successivo ad illuminamento solare;

**VISTA** l'Ordinanza n. 09/05/FC che indica la definizione di "Area operativa";

**VISTO** il codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti, che raccomanda nelle aree di lavoro, dove operai e veicoli o impianti operano contemporaneamente, il livello minimo di illuminamento non inferiore a 50 lux;

**CONSIDERATO** che nonostante esista in porto l'illuminazione portuale, in ogni caso (ad esempio ipotesi di avaria, cattivo funzionamento, manutenzione, etc.) rimane a carico e nella responsabilità dei rispettivi Datori di lavoro garantire che le operazioni portuali si svolgano in condizioni di assoluta sicurezza;

**ORDINA**

**Art.1)**

**Obblighi**

*Le imprese ex art. 16 della legge 84/94 autorizzate ad operare nel porto devono garantire, in caso di lavoro in orario successivo ad illuminamento solare, che nelle aree operative (come definite nell'Ordinanza n. 09/05/FC), nelle aree utilizzate ex art. 18 della Legge 84/94 e nelle aree ex art. 50 del C.N. vi sia una illuminazione artificiale adeguata, e tale da garantire in ogni momento la sicurezza delle operazioni portuali.*

*Al riguardo si evidenzia che il "Codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti adottato a Ginevra nel Dicembre 2013" raccomanda che nelle aree di lavoro, dove operai e veicoli o impianti operano contemporaneamente, il livello minimo di illuminamento non deve essere inferiore ai 50 lux.*

**Art.2)**

**Sanzioni**

I rispettivi Datori di lavoro, come definiti nel D.lgs. 272/99, dirigenti e preposti sono soggetti, in caso di violazione, alle sanzioni previste dall'art. 56 del D.lgs. 272/99.

Nel caso di reiterate violazioni, sanzionate con provvedimento formale ed a titolo definitivo dai competenti Organi, l'Autorità Portuale potrà valutare la possibilità di sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, con le modalità di cui all'Ordinanza 03/14 in vigore.

**Art.3)**

**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.

Salerno, 14-01-16

IL PRESIDENTE  
Avv. ~~Andrea Annunziata~~

